



COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.19 del 29 luglio 2026

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 7 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali.
2. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 102–110, ha introdotto per Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni la possibilità di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.
3. Finalità del regolamento sono:
 - a) favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie;
 - b) incrementare il recupero delle entrate comunali;
 - c) ridurre il contenzioso;
 - d) semplificare i rapporti tra Comune e contribuenti;
 - e) perseguire economicità, efficacia ed efficienza amministrativa.
4. Possono presentare domanda:
 - a) il debitore principale;
 - b) il coobbligato;
 - c) l'erede o avente causa;
 - d) il legale rappresentante;
 - e) il procuratore munito di delega.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata:
 - le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato ai soggetti, di seguito indicati, entro il 31 dicembre 2023:
 - il Comune di San Martino sulla Marrucina
 - il concessionario SO.GE.T. S.p.A.
 - i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, possono essere estinti mediante il pagamento:
 - o delle somme dovute a titolo di capitale;
 - o delle spese per procedure esecutive e cautelari;
 - o delle spese di notificazione.
2. Ai fini della definizione agevolata, il debito, come già descritto nelle fattispecie di cui al precedente comma e meglio di seguito specificate, deve risultare da una o più delle seguenti fattispecie:
 - a) accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023;
 - b) ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - c) liti pendenti al 31 dicembre 2023;
 - d) ricorsi in essere al 31 dicembre 2023;
 - e) omessi o parziali versamenti, relativi a rateazioni accordate entro il 31 dicembre 2023;
 - f) omesse o infedeli dichiarazioni, con obbligo entro il 31 dicembre 2023.
3. La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito ricompreso in una ingiunzione o in un accertamento esecutivo.
4. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante dichiarazione da presentare al Comune o alla SOGET S.p.a., anche in forma di autocertificazione, entro il 30/09/2026.
2. I detti soggetti, entro il 15 ottobre 2026, comunicano ai debitori:
 - l'importo complessivo dovuto;
 - il numero delle rate per importi superiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
 - le relative scadenze.

In caso di pagamento in unica soluzione per importi inferiori a 500,00 (cinquecento/00): il versamento deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2026.

3. In caso di pagamento in forma rateale, per importi superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) il versamento dovrà essere effettuato secondo i seguenti scaglioni:
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00: massimo 3 rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.500,00: massimo 7 rate mensili
 - da euro 2.500,01 a euro 5.000,00: massimo 12 rate mensili;
 - da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: massimo 18 rate mensili;
 - da euro 10.000,01 e oltre: massimo 24 rate mensili.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente. È ammesso il pagamento anticipato del residuo.

Resta ferma la possibilità di richiedere una rateazione agevolata, da valutare caso per caso, per contribuenti e/o famiglie che presenteranno un ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), fermo restando la rata minima di euro 50,00 (cinquanta/00).

4. La dichiarazione di adesione, presentata in carta semplice, può essere trasmessa **a mezzo PEC** all'indirizzo del Comune di San Martino sulla Marrucina: protocollo@pec.sanmartinosm.it oppure consegnata a mano presso il protocollo dell'ente negli orari di apertura oppure direttamente alla società concessionaria mediante accesso sul sito o compilando il modulo ivi indicato.

Nell'oggetto della comunicazione deve essere riportata la seguente dicitura: *“definizione agevolata 2026, ai sensi dell’art. 1 legge 30 dicembre 2025, n. 199”*.

Alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle sopra indicate; pertanto, eventuali istanze presentate con modalità differenti o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione ai fini della definizione agevolata.

5. Il silenzio dell'Amministrazione costituisce accoglimento decorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata determina:
 - l'estinzione del debito oggetto di definizione;
 - la cessazione di eventuali rateazioni precedentemente concesse e ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza:
 - la definizione non produce effetti e sarà revocata;
 - i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sul debito complessivo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. I debitori che hanno già effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di piani di rateazione concessi dal Comune o dai concessionari della riscossione, possono accedere alla definizione agevolata.
2. Ai fini della definizione:
 - non si tiene conto delle somme già versate a titolo di sanzioni e interessi, inclusi quelli di dilazione;
 - tali somme restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Dalla data di presentazione della domanda e fino alla scadenza della prima o unica rata:
 - sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a precedenti rateazioni per i debiti oggetto di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata nell’ambito di procedure di sovraindebitamento

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti ricompresi in procedure di sovraindebitamento ai sensi:
 - della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
2. In tali casi, il pagamento può avvenire secondo le modalità e i tempi previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:
 - il Comune e i concessionari della riscossione non possono avviare nuove azioni esecutive;
 - non possono iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche.
2. Restano validi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data della domanda.
3. Le procedure esecutive già avviate sono sospese, salvo che sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Effetti sul contenzioso pendente

1. La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta, per i debiti in essa ricompresi, la sospensione per pregiudizialità del processo, con estinzione della pretesa comunale e quindi rinuncia ai giudizi pendenti, e cessazione della materia del contendere, in ogni stato e grado.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il perfezionamento della definizione, mediante il pagamento della prima o unica rata, determina:

- l'estinzione del giudizio;
- la compensazione delle spese di lite tra le parti.
- 4. Ai fini dell'estinzione del giudizio, il debitore può provvedere al deposito della documentazione attestante l'avvenuta definizione e il pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Diniego e decadenza

1. L'eventuale diniego è comunicato con provvedimento motivato decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Il debitore decade dal beneficio in caso di:
 - a) dichiarazioni mendaci;
 - b) perdita dei requisiti richiesti.
3. In caso di decadenza, le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e il residuo torna esigibile secondo la disciplina ordinaria.

Articolo 10 – Cause di esclusione

Non sono definibili:

- a) somme integralmente già soddisfatte;
- b) posizioni fondate su frode accertata;
- c) entrate escluse da norme inderogabili.

Articolo 11 – Disposizioni finali e rinvio normativo

Il presente regolamento entra in vigore nei termini di legge.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché le altre norme vigenti in materia di tributi locali, riscossione e contenzioso tributario.